

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 8-1327

Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: definizione della durata degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale.

A relazione dell'Assessore Gabusi

Visto:

- l'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 con il quale, con riferimento alle Amministrazioni statali, viene stabilito che *la durata dell'incarico dirigenziale deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;*
- l'art. 13, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di comparto per la dirigenza del 23 dicembre 1999, nel quale si prevede che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a due anni;
- l'art. 22 della l.r. 23/08 con il quale, nel regolamentare il conferimento degli incarichi dirigenziali, si precisa che appositi provvedimenti organizzativi definiscono, tra l'altro, la durata degli incarichi dirigenziali per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro;
- la D.G.R. n. 10-9336 dell'1.08.08 e la D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.09 e s.m.i. di approvazione dei provvedimenti organizzativi ;
- la D.G.R. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. con la quale sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

dato atto del parere del settore "Attività Legislativa e Consulenza Giuridica", prot. 12553/A1011A del 30.04.2020, dal quale, a seguito di approfondimento interpretativo in ordine alla durata minima degli incarichi dirigenziali, emerge che [...] *la durata degli incarichi può essere considerata una peculiarità organizzativa giacché incide sull'organizzazione amministrativa di ciascuna regione; [...] la legge regionale 23/08 e s.m.i. non richiama il limite di durata minima stabilito dal D.Lgs. 165/2001, ma rinvia al potere di auto-organizzazione dell'amministrazione regionale da esercitarsi, nella soggetta materia, con l'adozione di provvedimenti di organizzazione ai quali è demandato il compito di evidenziare le "peculiarità" organizzative da cui discende la durata degli incarichi, anche differenziati per caratteristiche funzionali, entro il massimo di cinque anni e nel rispetto dalla contrattazione collettiva. [...];*

ritenuto di prevedere una durata degli incarichi dirigenziali che consenta il buon andamento dell'Amministrazione regionale, la continuità dell'azione amministrativa, il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dal comma 4 dell'art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.; nonché la valutazione della performance del dirigente incaricato sul raggiungimento degli obiettivi assegnati;

ritenuto pertanto di stabilire, alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 165/01, considerata l'attuale organizzazione e pianificazione dell'attività lavorativa interna alle Direzioni e ai Settori regionali nonché la durata degli attuali incarichi direttoriali (due anni), al fine di permettere di modulare l'organizzazione secondo le necessità

territoriali soggette, in un periodo quale l'attuale, a rapidi mutamenti, nell'ambito della predetta potestà legislativa regionale e del potere di auto-organizzazione, che gli incarichi dirigenziali hanno durata pari a due anni, rinnovabili, fermo restando il limite di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza e le modalità di conferimento degli incarichi previste dalla D.G.R. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;

ritenuto inoltre di stabilire che, in situazioni contingenti e cogenti, caratterizzate da particolari priorità funzionali ed organizzative, programmi di governo, su richiesta motivata del Direttore di concerto con l'Amministratore di riferimento (nel caso di responsabile di Settore) ovvero su richiesta dell'Amministratore (nel caso di direttore), gli incarichi dirigenziali possono avere durata superiore, fermo restando il limite dei cinque anni, nonché il limite di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza e le modalità di conferimento degli incarichi previste dalla D.G.R. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;

informate le OO.SS. Aziendali, area della dirigenza, in data 7 maggio 2020;

informata la competente Commissione Consiliare in data 7 maggio 2020;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di stabilire, alla luce di quanto in premessa richiamato, nell'ambito della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione interna, che gli incarichi dirigenziali avranno durata pari a due anni, rinnovabili, fermo restando il limite di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza e le modalità di conferimento degli incarichi previste dalla D.G.R. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;
- di stabilire che, in situazioni contingenti e cogenti, caratterizzate da particolari priorità funzionali ed organizzative, programmi di governo, su richiesta motivata del Direttore di concerto con l'Amministratore di riferimento (nel caso di responsabile di Settore) ovvero su richiesta dell'Amministratore (nel caso di direttore), gli incarichi dirigenziali possono avere durata superiore, fermo restando il limite dei cinque anni, nonché il limite di permanenza in servizio previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza e le modalità di conferimento degli incarichi previste dalla D.G.R. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)